N. 259/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1 22 22 22 22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SENT.N	1216-22 NUTA 24:5:22
IN 2	19
N.	603-12 CROW. 290-17 REP.
OGGE	ITO: RICAMOSCLE.
	J. Fath Linemannencensis

Appellato

			ti Siga Magistrati:
La Corte	d'Appello di Venezia, Te	rza Sezione Civile, composta dai seg	menti sigg. Magistiati.
	Rita Rigoni	Presidente	1216/22
Dott.	Massimo Coltro	Consigliere	
Dott.	Enrico Stefani	Consigliere Relatore	
ha pronu	nciato la seguente		
		SENTENZA	
Nella ca	usa civile in grado di app	ello proposta con ricorso depositato	in data)5.02.2021
		DA	
		rappresentata e di	fesa dall'Avv.
73 T		con domicilio eletto presso l	o studio della stessa sito in
30135 V	Jenezia S. Croce 663, giu	sto mandato allegato telematicamen	te all'atto di appello
			Appellante
		CONTRO	
-), rappresentato e	
		(=) con
domici	lio eletto presso lo studio	degli stessi sito in Treviso via	, giusto mandato in calce
		esso al patrocinio a spese dello Stato	

E

AVV. SILVIA MANILDO (() in qualità di curatore speciale di con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Diaz n. 3, ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Curatore Speciale

con l'intervento del PROCURATORE GENERALE

Oggetto: riconoscimento del figlio naturale (art. 250 cc) – appello avverso sentenza n. 2021 pubblicata in data 07.01.2021 del Tribunale di Treviso rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.05.2022, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

Per l'appellante:

In via preliminare:

Disporsi la sospensione della condanna parziale alle spese di lite a carico della sig.ra per avere agito a tutela del minore ex art. 316 c.c. e 320 c.c. e per pregiudizio nel recupero di quanto pagato in caso di riforma della condanna alle spese essendo il nulla tenente e nulla facente.

Nel merito in via principale:

Ordinarsi la cancellazione dell'annotazione all'annotazione a margine dell'atto di nascita di della paternità del

Con vittoria di spese e di lite sia di primo che di secondo grado.

In via subordinata:

In denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame subordinarsi l'opportunità e le modalità agli esiti di una CTU medico di procedere all'avvicinamento del sig. a legale da affidarsi a psicologo e/o psichiatra che valuti la capacità genitoriale dello stesso.

Confermati i punti 4,5,6,7 della sentenza impugnata.

Con riforma totale in punto spese e conseguente vittoria di spese di lite sia di primo che di secondo grado.

In via istruttoria:

- A) Ammettersi prove per testimoni sui seguenti capitoli di prova ad eccezione dei capitoli 1,10,11,22 già espletati.
- 1) Vero che durante la permanenza della sig.ra in Francia dal marzo 2018 a giugno 2018 il sig. ha alzato le mani contro di lei in più occasioni schiaffeggiandola mettendole le mani al collo, lanciandole addosso degli oggetti, sempre per futili motivi e lasciandole dei lividi sulla pelle ad altezza degli avambracci, del petto, delle gambe e del mento come da foto da numero 1 a 9 che si rammostrano al teste? 2) Vero che in particolare in data 15 aprile 2018 solo perché la sig. aveva risposto alla richiesta del commerciante di frutta e verdura al mercato se era italiana e da dove veniva, il l'aveva schiaffeggiata e le aveva procurato i lividi in volto e al braccio sinistro di cui alle foto 1,2,3,4,5 che si rammostrano al teste? 3) Vero che in data 2, aprile 2018 il sig. dandole pugni in testa e sulle braccia e lanciandole addosso una sedia ha spinto la sig.ra procurandole i lividi sulle braccia e al petto come da foto n. 6,7 8 che si rammostrano al teste? 4) Vero che in data 24 maggio 2018 la sig.ra) stava andando dall'ottico con il quando questi si è fortemente arrabbiato perché secondo lui la sig.ra . aveva guardato dei ragazzi di colore che erano passati loro accanto nella pubblica via? 5) Vero in questa occasione il ha cominciato) sempre in data 24.05.2018)? 6) Vero che la a spingere e colpire con calci alle gambe la per ricevere aiuto contro la violenza agita dal sig. ha chiamato l'amica 🚉

come da messaggi via chat di facebook che si producono e si rammostrano al teste? 7) Vero

che in tale data 24.05.2018 durante la telefonata con la sig.ra 🦠 🧷 il teste 🗀 ha sentito urlare il sig. ed ha sentito un forte colpo sul cellulare dopodiche si è interrotta la non è più riuscita comunicazione ed il cellulare non ha più funzionato e la sig.ra ha ricevuto richiesta di a mettersi in contatto con la ?? 8) Vero che il teste! tramite chat di facebook verso la sera del 24.05.2018 dicendo che non aiuto da parte di sapeva dove andare a dormire come da messaggi che si rammostrano al teste? ?) Il teste conferma la dichiarazione resa il 20 febbraio 2019? Vero che in data 20 giugno 2018 ha preso a calci sulle durante il tragitto per andare al consultorio familiare a Lione il sig. gambe ed ha colpito al volto con sberle la sig.ra procurandole lividi in 2 ona orbitale come da ha colpito la foto n. 9 e 10 che si rammostrano al teste? 11) Vero che in data 29.06.2018 il sig. sulla bocca con delle ciabatte di plastica e con sberle in pieno vo to facendola cadere a sig.ra. terra solo perché in un negozio di calzature la sig.ra . . . per provare delle scarpe si era seduta aveva inteso che la avess: guardato il ragazzo? vicina ad una coppia di fidanzati ed il 12) Vero che in data 29 giugno 2018 il sig. notte, per poi riportare in Italia la sola figlia e tutte le sue cose persona i con le quali ha stipato l'intera vettura? 13) Vero che la sig.ra . ed il padre sono partiti da Lione il 30 giugno che li aspettava ed il sig. arrivando in tarda serata a Treviso a casa della sig.ra. è rimasto a Lione? 14) Vero che in data 01.07.2018 la sig. a recata a fare visita alla sig.ra a casa in Treviso Via ma vi erano presenti 15) Vero che in data 09.07.2018, solo la sig ed i genitori senza alcun preavviso e senza essere stato invitato, il sig. si è presentato con due amici in non contribuendo ad Treviso ed ha imposto la sua presenza in casa della madre della sig.ra alcuna spesa per vitto ed alloggio e stando tutto il giorno collegato ad internet o al telefono? 16) a Treviso il sig. ha offeso più Vero che durante la permanenza nella casa della sig.ra e la madre dicendo "siete tutte delle puttane", contestando il modo di vivere europeo che permetteva alle donne di avere amici maschili e di salutarli per strada ecc. ecc. 17) Vero che il ed i genitori dicendo che era stato portato da loro a sig. ha minacciato di denunciare.

forza in Italia? 18) Vero che il sig. . alzava sempre la voce e si arrabbiava per futili motivi chiudendosi in camera ove non faceva entrare nessuno per interi giorni e una volta addirittura per stava alzato tutta la notte a fare telefonete a voce molto alta una settimana? 19) Vero che il sig. disturbando il sonno della sig.ra . , noncurante dei problemi della gravida za ed il sonno della sig.ra che l'indomani doveva andare al lavoro? 20) Vero che durante la permanenza nella fumava nonostante fo. se stato invitato più casa della sig.ra a Treviso il sig. per gli esami della gravidanza e per il corredo del nascituro sono state sostenute dalla famiglia senza alcun contributo da parte del? 22) Vero che in data 23 luglio in seguito ad una discussione nata per futili motivi il dicendo "avremo dovuto finirla in un altro modo "ha dato due forti pugni sulla pancia alla sig.ra facendola cadere a terra senza preoccuparsi della sua è occorsa in aiuto della salute nè di quella del bambino? 23) Vero che la sig.ra figlia . sollevandola e allontanandola dal sig . che ancora inveiva? 24) Vero che il sig. dopo un'ennesima lite furibonda scappò dalla casa della sig.ra data 9.10.2018? 25) Vero che la sig.ra ... in data 10.10.2018 ha telefonato al Centro antiviolenza di Treviso ove si è poi recata in data 12.10.2018 ed è stata consigliata di sporgere denuncia contro ? 26) Vero che la sig.ra . . . è studentessa e frequenta l'Università di Padova Laurea Magistrale in lingue moderne e convive con la madre che si occupa del suo mantenimento? 27) Vero che a seguito dei fatti di violenza perpetrati dal sig. la sig ra) ha iniziato un percorso terapeutico con la dott.ssa psicologa? (TV) Via Si indicano quali testi i sigg.ri fo residente in foresidente in

Nonché a riprova sui capitoli avversari in denegata ipotesi di loro ammissione i seguenti capitoli

cap. 28) Vero che in data sabato 21 luglio quando la sig.ra _____ ribadiva al // per l'ennesima volta che la loro breve storia era finita costui avendo deciso che la sig.ra abortire, intendeva condurla dal ginecologo il lunedì seguente 23 luglio 2018 per comunicarlo e procedere ma poi in tale data il I si decise a dare due pugni in pancia alla sig.ra cadere a terra? Testi e cap. 29) Vero che dopo il fatto del 23 luglio 2018 la sig.ra intimò al di allontanarsi dalla casa della sig.ra u madre della ma lui si oppose dicendo che non intendeva lasciare la casa, voleva dare il nome al figlio e poi andarsene via per tornare dopo dieci anni a raccontare la sua verità e a portarlo via? Cap. 30) ha imposto la sua presenza in casa · dicendo che aveva Vero in data 9 luglio 2018 il assoldato delle persone per controllarle (la e la madre) e farle loro del male se non obbedivano non chiamò e altrettanto fece dopo i fatti del 23 luglio 2018? Cap. 31) Vero che la sig.ra la polizia dopo i fatti del 23 luglio perché temeva per sé e per la madre la reazione violenta del 🗎 🧵 ? separato dalla Cap. 32) vero che la sig.ra chiese aiuto al padre sig. I e residente in altra città e al fratello : che abita in Spagna, per ? Cap 33) Vero che il sig. la prima settimana convincere il ad allontanarsi da casa di agosto ed il giorno 143 agosto 2018 cercò di parlare inutilmente con i che si chiuse in camera senza uscire per ore finchè il sig. andò via? Cap. 34) Vero che anche parlò telefonicamente con il a fine estate 2018 e gli intimò di mnon usare più minacce e violenza chiamò la polizia di nei confronti di . 🦈 e della madre ma fu solo quando il sig. . Treviso che si dichiarò pronta ad intervenire cjhe il scappò lasciando le sue valigie in casa ?

Testi J ver

Cap 35) Vero che la sig.ra i non ha mai espresso desiderio di sposare il I né preparò documenti in tal senso?

Testi.

B) Disporsi CTU da affidarsi a medico psicologo e /o psichiatra per valutare la personalità del .

e le sue capacità genitoriali nonché il grado di motivazione al riconoscimento e la serietà dell'investimento affettivo nei confronti del minore. Si chiede altresì un accerta nento di come il sig. la gravidanza atteso che anche in sede di interrogatorio libero ha negato di aver commesso alcunchè. C) Si chiede una relazione ed un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti circa lo stile di vita, le frequentazioni, l'eventuale occupazione le vorativa e ogni altra notizia utile a valutare la condotta del sig.

Per l'appellato:

Nel merito rigettarsi il proposto reclamo perché inondato e di conseguenza confermarsi il provvedimento impugnato.

In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 - 6° comma n. 2 cpc datata 3.6.2019 per le circostanze non ammesse. Ci si oppone alla richiesta C.T.U. per la valutazione della personalità del ricorrente e della sua capacità genitoriale ritenendolo un accertamento inutile ed offensivo.

Per il curatore speciale:

In via principale di merito

In riforma della sentenza 22.12.2020 del Tribunale di Treviso, rigettare il ri-corso ex art. 250, IV a quello della madre.), nato a Treviso il 1 e l'aggiunta del cognome

In via subordinata

alla madre, disporre Fermo restando l'affidamento super esclusivo del minore che gli eventuali incontri padre/figlio avvenga-no all'esito dell'espletanda consulenza psicologica Spese ed onorari di causa rifusi allo Stato.

In via istruttoria:

1) Ammettersi le prove per testi richieste dall'appellante le prov dell'atto d'appello;

- 2) Disporsi CTU volta ad indagare la capacità genitoriale del sig. , anche in relazione alle sue capacità educative, al suo ambiente ed al suo sistema di vita;
- 3) Disporsi indagine della polizia locale e/o dei servizi sociali territo-rialmente competenti sulle condizioni di vita e familiari del sig.

Per il Procuratore Generale: Conclude per l'accoglimento del reclamo, con rige to del ricorso ex art.

250 cc e diniego di autorizzazione al riconoscimento del minore

Ragioni della decisione

Con ricorso ex art. 250 comma 4 cc depositato in data 25.01.2019, adiva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante dell'altro genitore al riconoscimento del figlio concepito con l'ex compagna

Il ricorrente esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con a Lione nel marzo 2018 e che nel corso della suddetta frequentazione era stato concepito un figlio. La gravidanza era stata portata a termine da in Italia, dopo che aveva fatto ritorno preso la casa della madre a Treviso al termine dell'Erasmus. Il ricorrente esponeva altresì di aver raggium o la compagna in Italia, di aver vissuto con lei per un breve periodo di tempo e che, dopo un mese di convivenza, si era allontanato dall'abitazione non sapendo più nulla circa le sorti e la salute del figlio.

Dopo aver manifestato la propria volontà di riconoscere il bambino, nato in data 23.01.2019, il ricorrente apprendeva dell'opposizione di , istaurando, per tal motivo, il procedimento di cui all'art. 250 cc dinanzi al Tribunale di Treviso.

Si costituiva in giudizio opponendosi alla richiesta di chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente asseriva che, durante la breve relazione di 4 mesi intrattenuta con il ricorrente in Francia durante l'Erasmus, era stata più volte vittima di violenza domestica, constatando come la personalità di fosse deviata, senza alcun segnale di pentimento per i gravi comportamenti da lui posti in essere e senza alcuna prospettiva di recupero. La resistente sostene va infatti di aver subito, in più occasioni, percosse, lesioni, minacce e limitazioni della libertà personale a causa della personalità prevaricatrice del ricorrente.

minore e per la sua incolumità e per tal motivo si opponeva alla richiesta di riconoscimento.

In data 04.04.2019 si teneva la prima udienza di trattazione della causa e venivar o concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.

Con ordinanza datata 26.07.2019 veniva nominato l'Avv.

Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione dei testimoni, l'interrogatorio formale della resistente e l'interrogatorio libero del ricorrente, in data 24.09.2020 le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con sentenza n. 8/2021 pubblicata in data 07.01.2021, il Tribunale di Treviso accoglieva il ricorso e per l'effetto emetteva sentenza che teneva luogo del consenso mancan e della resistente al riconoscimento da parte del ricorrente del minore.

Ordinava all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso di annotare la paternità del ricorrente a margine dell'atto di nascita del minore e disponeva che quest'ultimo acquisisse il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, così da chiamarsi

Venivano altresì emanati i provvedimenti più opportuni relativi all'affidamento ed al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis cc. In particolare, il giudice di primo grado affidava il minore in via super esclusiva alla madre la con conseguente attribuzione a quest'ultima del potere di adottare, senza il preventivo accordo col padre, tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio. Veniva disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre, con la possibilità per Badr di incontrare il figlio in uno spazio neutro secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti.

Veniva infine posto a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare alla madre resistente un assegno di importo pari a € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il giudice di primo grado ha rilevava che, nel caso di specie, le gravi condotte poste in essere dal ricorrente ed evidenziate dalla resistente non potevano di per sé sole integrare i presupposti per il diniego dell'autorizzazione al riconoscimento, a maggior ragione se si considera la considera la convinzione che egli, per il solo fatto del riconoscimento, avre bbe potuto arrecare pregiudizio allo sviluppo psico-fisico del bambino pari o superiore al vantaggio – con riguardo alla propria identità personale – che quest'ultimo avrebbe potuto avere da una piena bi-genitorialità.

Avverso detta sentenza, proponeva appello con ricorso depositato in data 05.02.2021.

L'appello si basava sui seguenti motivi:

l – omessa valutazione dei contenuti delle sentenze penali, degli atti penali e delle dichiarazioni dei testi escussi, i quali devono considerarsi atti decisivi che danno prova della personalità deviata e pericolosa del e che costituiscono i motivi gravi ed irreversibili che induce probabilità di una compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore in paterno. Contradditorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui i Tribunale afferma che il riconoscimento può essere impedito se la condotta di vita del genitore richie dente si traduca in gravi carenze genitoriali, non avendo valorizzato le risultanze della fase istruttoria che dimostrano queste gravi carenze.

Parte appellante censura la sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado non ha compiuto un accurato vaglio di tutte le prove documentali e testimoniali e non ne ha tra to le debite conseguenze in riferimento all'incapacità genitoriale di , attesa l'indole estre mamente pericolosa ed antisociale di quest'ultimo. Secondo parte appellante, il Tribunale si è limitato a valutare in astratto il diritto del minore ad avere un genitore, senza verificare in concreto se quel genitore (l'odierno appellato) incarni i requisiti di una genuina ed efficace genitorialità che possa contribuire a costituire una sana ed equilibrata crescita e formazione della personalità del minore. Non ha altresì tenuto conto dei comportamenti oggettivamente negativi posti in essere dall'odierno appellato, per i quali ha subito condanne penali dal Tribunale di Digione in data 30.06.2015 e dalla Corte d'Appello di Digione in

data 02.09.2009 ed in data 20.11.2015. Il giudice di primo grado non ha altresì tenuto conto del completo disinteresse che l'odierno appellato ha avuto in relazione alla gravidanza di e che egli non si sia mai attivato per un inserimento nella società civile, non avendo al momento fissa dimora ed un lavoro stabile;

2 — mancata valorizzazione della motivazione al riconoscimento come elemento fondante della genitorialità. Secondo parte appellante, non ha nessun interesse a svolgere concretamente il proprio ruolo genitoriale, essendo la richiesta di riconoscimento del figlio finalizzata soltanto ad acquisire formalmente lo status di genitore, allo scopo dell'ottenimento del permesso di soggiorno; 3 — assenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta ci CTU con violazione dell'art. 118 disposizioni attuative cpc. Inoltre, il giudice di primo grado non na nemmeno accolto e nemmeno motivato il mancato conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali ci esplorare il tenore di vita e le frequentazioni dell'odierno appellato;

4 -- provvedimento abnorme per violazione dell'art. 282 cpc in relazione al 'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso di annotare sull'atto di nascita del minore la paternità ed il cognome paterno. Il Tribunale di Treviso ha erroneamente aderito al filore giurisprudenziale che riconosce alla sentenza ex art. 250 cc il valore sostitutivo del consenso mar cante al riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore. Al contrario, secondo l'appellante, la sentenza ex art. 250 cc appartiene alla categoria delle sentenze dichiarative, che ha per oggetto l'accertamento dell'interesse del minore, dichiarando, se ne sussistono i presupposti, che nulla osta al riconoscimento del figlio da parte del genitore richiedente. Da ciò consegue che il riconoscimento autorizzato dal Tribunale deve essere seguito dal materiale riconoscimento del genitore richiedente in Comune, il quale provvederà all'annotazione nei registri di stato civile successivamente al passaggio in giudicato della sentenza; 5 -- motivazione contradditoria in punto condanna alle spese anche in ri'erimento alla funzione di rappresentante legale del minore da parte della madre ex art. 316 cc e art. 320 cc, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 cpc.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.05.2021, con la quale chiedeva di rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e di confermarsi la sentenza impugnata. Parte appellata si opponeva alla richiesta di CTU.

Si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.05.2021, con la quale chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto da

aderendo altresì alla richiesta di CTU psicologica.

In data 07.06.2021 si teneva la prima udienza di trattazione della causa e la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza depositata in data 30.07.2021, sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e disponeva CTU al fine di valutare la personalità di relativamente alla sua capacità genitoriale ed il suo grado di motivazione dell'investimento affettivo verso il minore. Espletata la CTU ed acquisite le osservazioni dei CTP e dell'Avv. di parte appellata, all'udienza del 02.05.2022 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e la Corte d'Appello di Venezia tratteneva la causa in decisione, stante la concorde rinuncia da parte dei procuratori delle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Il PG, intervenuto, concludeva per l'accoglimento del reclamo.

1 – L'appello è fondato e va accolto.

2 – I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti sulle medesime questioni, ossia sulla rispondenza all'interesse del minore del riconoscimento ex art. 250 cc da parte di

3 – Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio costituisce oggetto di un diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso. Il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di

attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità. Ne consegue che il sacrificio del diritto alla genitorialità può avvenire soltanto in presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore del diritto sacrificato, cioè a dire laddove si dimostri che il secondo riconoscimento possa determinare un "trauma così grave da pregiudicare in modo serio lo sviluppo psicofisico del minore".

La Corte di Cassazione ha infatti più volte chiarito che il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, impone da parte del giudice l'effettuazione di un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.

- 4 Nel caso di specie, il riconoscimento da parte del Sig. risul a essere pregiudizievole per l'interesse del minore e per il suo sviluppo psico-fisico.
- 5 Il giudice di primo grado non ha correttamente valorizzato i comportamenti posti in essere dal Sig. . . , la sua personalità/indole estremamente violenta ed il basso grado di investimento affettivo ed emotivo dello stesso verso il figlio, che non può che essere portatore di un grave pregiudizio per il futuro evolutivo psichico di quest'ultimo.

Il passato di de caratterizzato da condotte violente e prevaricatrici, per le quali ha subito, durante il suo irregolare soggiorno in Francia, le seguenti condanne penali

- in data 02.09.2009 è stato condannato dalla Corte d'Appello di Digione a due mesi di reclusione per un furto commesso il 22.06.2009;

- in data 30.06.2015 è stato condannato dal Tribunale di Digione ad una pena de entiva di tre anni di reclusione per violenza abituale sulle persone (ex fidanzata) e gravi sevizie ad un animale domestico per fatti avvenuti nel periodo tra gennaio 2014 ed il 12 marzo 2015;

- in data 20.11.2015 è stato condannato dalla Corte d'Appello di Digione ad una pena detentiva di un anno di reclusione per atti di violenza commessi il 25.06.2010¹ (doc. 07 parte appellante, fascicolo di primo grado).

Gli atti di violenza e di prevaricazione sono stati perpetrati anche nei confronti di

La coppia si è conosciuta a Lione quando si trovava in Francia per il progetto Erasmus ed è nata tra loro una relazione sentimentale durata circa 4 mesi, durante i quali l'odierna appellante è rimasta incinta di riferisce di aver subito da parte dell'odierno appellato, durante il suo soggiorno per motivi di studio in Francia, percosse, lesioni, minacce e limitazioni della libertà personale. Tornata in Italia al termine dell'Erasmus, in data 09.07.2018 l'odierno appellato si è fatto accompagnare da alcuni suoi amici a Treviso e si è traferito presso l'abitazione di per circa due mesi, durante i quali e la sua famiglia hanno subito innumerevoli minacce, violenze psicologiche e fisiche. In particolare, in data 23.07.2018,

ha tentato di far abortire la Sig.ra dandole due forti pugni sulla pancia e facendola cadere a terra quando era al terzo mese di gravidanza (circostanza confermata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado). Per tale grave fatto, l'odierno appel ato è ora sottoposto a

procedimento penale avanti il Tribunale di Treviso tutt'ora pendente in fase di attimentale (è stato depositato decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550, 552 cpp in data 16.01.2020).

, riscontrandosi che "il grado 6 - La CTU ha evidenziato le nulle capacità genitoriali di di investimento affettivo ed emotivo dello stesso verso verso sia insufficiente per ritenere che la relazione con il figlio non possa essere motivo di pregiudizio per il suo futuro evolutivo psichico" (pag. 25 CTU). In particolare, l'odierno appellato ha mostrato capacità/disponibilità a riconoscere e rielaborare le proprie tematiche intrapsichiche, ovvero di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relative alla propria storia personale", non riuscendo ad esaminare le proprie esperienze negative passate. es de stato incapace di gestire il suo equilibrio emotivo, opponendosi alle domande di approfondimento senza comprendere la necessità di conoscere il suo passato e la necessità della rielaborazione dei suoi vissuti, a lottando atteggiamenti di rabbia, aggressività e pianto non appena gli venivano poste semplici domande in relazione al suo passato. La CTU riporta che è stato impossibile, nonostante i numerosi tenta tivi effettuati durante i a ricondurre il suo vissuto in termini di emozioni ed in tutte le occasioni "è colloqui, aiutare stato impossibile per lo stesso entrare in contatto con i propri vissuti reage ado, invece, spesso con comportamenti aggressivi e plateali".

Anche rispetto alle condanne irrogate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello d'Digione,

"appariva confuso nella ricostruzione dei fatti. Egli negava qualsiasi .ua azione violenta nei confronti delle donne che lo hanno accusato, dimostrando una visione persecutoria delle azioni legali mosse nei suoi confronti. Non si scorge nella narrazione dei fatti alcuna consapevolezza dei reati contestati e nemmeno la lucidità di comprendere di essere stato condannato in tre gradi di giudizio" (pag. 15-16 CTU). L'appellato non ha dimostrato consapevolezza della gravità delle sue azioni e ne attribuisce a fattori esterni la responsabilità, non adottando alcun tipo di atteggiamento di autocritica e non mettendosi in alcun modo in discussione. Non riesce ad effettuare alcun tipo di elaborazione mentale del suo passato, sia con riferimento alla sua infanzia e sia con riferimento agli episodi di violenza perpetrati nei confronti delle sue ex fidanzate, i quali vengono ristrutturati e concepiti in

un'ottica vittimistica, senza la benchè minima riflessione circa l'adeguatezza delle condotte da lui poste in essere.

Anche nei confronti di la nega di aver adottato delle condotte violente, dichiarando in modo semplicistico di essersi allontanato dall'abitazione dell'ex compagna perché minacciato dal padre di quest'ultima che non ne approvava la relazione. Emergono comunque dai dialogini riportati dalla CTU innumerevoli contraddizioni nel racconto di più quale descrive la relazione affettiva avuta con Emily in modo assai superficiale, senza fornire alcun elemento da cui desum ersi l'esistenza di una progettualità con la stessa per la crescita del figlio (pag. 19 CTU).

Si rileva la totale incapacità riflessiva dell'appellato, riscontrandosi un "deficit nella funzione riflessiva" che gli impedisce di avere una "buona capacità di mentalizzazione", che si "rileva anche attraverso limitate capacità di riflessione sulle esperienze affettive, il quale risulta essere un probabile indicatore di una difficoltà di attingere alle proprie esperienze interne, di saper instaurare un confronto relazionale con l'Altro e di mostrare empatia" (pag. 18 CTU). L'incapacità riflessiva si evidenzia soprattutto nel momento in cui . . . descrive la propria famiglia d'origine, la propria infanzia e i gravi comportamenti commessi in passato tra il 2010 ed il 2015, banalizzando in ottica vittimistica le sue due condanne per violenza perpetrata ai danni delle due e c fidanzate ed ai danni di un animale.

6.1 - La mancanza di razionalizzazione del passato si riflette nelle capricità e nelle competenze genitoriali dell'appellato, le quali risultano essere nulle. Come sostiene il CTU, la cui opinione non si può che condividere, l'incapacità del genitore ()) di riesaminare le proprie esperienze negative passate (dell'infanzia e dei fatti per i quali è stato condannato in sede penale) e l'incapacità di attribuire nuovi significati e nuove interpretazioni di sé e delle proprie esperienze affettive, espone al rischio "di riproporre con i propri figli i pattern relazionali disadattivi sperimentati nell'infanzia" (pag. 19 CTU).

Verso il figlio mostra totale disinteresse, non avendo mai provveduto al suo mantenimento dal punto di vista economico e confermando altresì di non aver mai cercato alcun tipo di contatto con il figlio dopo la sua nascita, almeno fino all'emanazione della sentenza - oggi impugnata - da parte del . verso il figlio risulta essere profondamente Tribunale di Treviso (pag. 17 CTU). Il pensiero di superficiale ed ancorato a dati concreti, faticando pertanto ad entrare in contatto con le sue emozioni ed i suoi vissuti profondi di cui pare non avere nemmeno consapevolezza. È stato la stessa parte appellata a dichiarare in sede di CTU di non aver mai cercato il figlio dal punto di vista personale e di "non aver mai sentito la necessità di vedere il figlio nemmeno da lontano e con le dovute cautele" (pag. 24 CTU).

6.2 - A conferma di questo atteggiamento di totale inadeguatezza, si deve rile vare che "il Sig. non si è sempre presentato in modo collaborativo ai colloqui, ha faticato a comprendere le motivazioni per le quali il colloqui clinici prevedevano la rielaborazione della sua anamnesi personale, seppur gli era stato spiegato più volte della necessità di tale approfondimento". In alcuni casi ha manifestato il suo forte disappunto per alcune domande poste dalla CTU e dalle CTP, non mantenendo il controllo di sé e minacciando di andarsene (pag. 17 CTU). L'atteggiamento tenuto dall'appellato denota un chiaro discontrollo degli impulsi, con tendenza a una forte reazione agli stimoli e mancanza di un contenimento emotivo adeguato. Si dimostra inoltre essere stato poco coerente e non sempre orientato nel tempo, nello spazio e nella persona Il comportamento non verbale appare "normo-lineare, ma a volte la gestualità e la mimica non sembrano consone ai contenuti ed alla tonalità del colloqui soprattutto quando si sente "attacceto" (anche se non lo è), non tollerando alcun grado di frustrazione".

7 - Si deve altresì condividere quanto affermato dalla CTP del curatore speciale del minore. Dall'atteggiamento dell'appellato e del suo modo di intendere la genitorialità "non sono emersi elementi che facciano pensare che il Sig. abbia costruito dentro di sé l'immagine di un figlio con le sue necessità specifiche ed esigenze evolutive". Inoltre nessuna proiezione ipotetica è stata su cosa significhi essere padre e curare i tisogni del figlio, dei quali possibile da parte del Sig. non ha alcun tipo di consapevolezza. Come affermato anche dalla CTP di parte appellante, "il Sig. non è stato in grado di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relativi alla propria storia personale, di coppia e della sua progettualità, agli stati mentali del figlio ed alle sue esigenze evolutive". L'appellato, come anche sostenuto dalla CTU, non riesce a provare empatia non riuscendo a mettersi nei panni del figlio capendo i suoi bisogni.

8 – Stante le risultanze della CTU, le caratteristiche della personalità del Sig. . . . ed i suoi gravi comportamenti violenti posti in essere mentre si trovava in Francia e nei confronti di si deve ritenere fondata l'opposizione al riconoscimento proposta dall'odierna appellante, in quanto il solo fatto del riconoscimento da parte del Sig. comporterebbe ad una forte compromissione ed ad un grave pregiudizio dello sviluppo psico - fisico del minore.

9 – La sentenza della Corte di Cassazione n. 4526/2019, richiamata in motivizione dal Tribunale di Treviso, riguarda una fattispecie che non è sovrapponibile a quella in esame. In quel caso era stata dichiarata non fondata l'opposizione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ed era stata quindi emessa sentenza che teneva luogo del consenso mancante dell'altro genitore, attesa l'indole non violenta del genitore richiedente, il quale si era reso responsabile di gravi delitti contro il patrimonio e di falso, giudicati comunque di natura giuridica non violenta.

 portare la bambina nel suo paese di origine, in Egitto²)". E ancora, con la sentenza n. 27729/2013, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di Appello che accoglie va l'opposizione al riconoscimento affermando che "in effetti, il giudizio della Corte di merito - adeguatamente ed esaurientemente, per quanto fin qui esposto, formulato - circa la irreversibile inmaturità dell'uomo, e, soprattutto, circa la sua indole violenta ed aggressiva, manifestatasi anche nei rapporti con i parenti materni della bimba, così come nel periodo di accoglienza in una struttura assistenziale, risulta sufficiente di per sè a dar conto del convincimento maturato dal giudice del merito circa la rilevante probabilità di compromissione dello sviluppo psico-fisico della figlia minore in caso di riconoscimento della stessa da parte del padre. E ciò a prescindere dall'interesse manifestato dall'uomo alla instaurazione di una relazione con la figlia, o dalla idoneità o meno del riconoscimento della minore da parte del padre a compromettere il rapporto della bimba con la madre".

Tali precedenti risultano essere ben sovrapponibili al caso di specie. L'indole violenta di incapacità di rendersi conto della gravità delle proprie azioni, la totale mancanza di empatia, l'incapacità di mettersi nei panni, comprendere e curare i bisogni del figlio ed il suo totale disinteresse dimostrato nei confronti di quest'ultimo, dimostra la fondatezza dell'opposizione proposta da

ed il grave pregiudizio relativo allo sviluppo psico-fisico che il minore subirebbe per il solo fatto del riconoscimento da parte del padre.

11 - Stante l'effettuazione della CTU e l'accoglimento del gravame, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello sono assorbiti.

12 - Attese le risultanze della CTU, risultano superflue ai fini della decisione - come anche in parte affermato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni dal procura tore di parte appellante -

² Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione "In sostanza, la Corte d'appello di Venezia ha del tutto omesso di esaminare l'incidenza dell'allegazione relativa alla sostanziale abitualità della condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culti rale di rapporti di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento rimessa al giudice del merito in sede di valutazione dell'interesse del minore al riconoscimento, come la norma e la giurisprudenza di legittimità impone, così finendo per esprimere una motivazione sostanzialmente apparente."

l'assunzione delle ulteriori testimonianze richieste da e l'effet uazione di apposita indagine da parte dei Servizi Sociali.

- 13 L'appello va dunque accolto.
- 14 Le spese di primo e di secondo grado seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo, applicando, ai fini della quantificazione del compenso, i parametri previsti per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile in base ai valori medi, con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale del giudizio di appello, attesa che l'attività per tale fase si è esaurita nella solo discussione in udienza.

Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002, il pagamento del compenso va disposto in favore dello Stato, avendo il curatore speciale del minore chiesto e ottenuto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso è liquidato, per il primo grado di giudizio, nell'ammontare di cui alla sentenza appellata e, per il giudizio di appello, in base ai suindicat parametri.

15 - Le spese di CTU sono poste a carico di parte appellata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza n. 8/2021 pubblicata in data 07.01.2021 del Tribunale di Treviso, così provvede:

- l rigetta il ricorso ex art. 250 comma 4 cc proposto da parte appellata e per l'effetto non autorizza il riconoscimento di da parte del Sig. l'aggiunta del cognome paterno a quello materno;
- 2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso la cancellazione dell'annotazione a margine dell'atto di nascita di
- 3 condanna il Sig. I alla rifusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 7.25 1,00 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 7.873,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;

4 - condanna il Sig. I della rifusione in favore del curatore e per esso in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.121,75,00 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 7.873,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;

5 - pone le spese di CTU a carico del Sig.

Venezia, 2 maggio 2022

Il consigliere estensore

26 MAG 2022

Dott. Enrico Stefani

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

CIATO AVVISO

		1 × ×	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *